Una branca del Sifar in pochi anni ha prodotto un'enorme mole di fascicoli

Premessa

1. *compito affidato alla commissione d'inchiesta*

Il ministro della Difesa, con lettere individuali del 4 gennaio 1967, ha affidato alla Commissione d'inchiesta costituita da:
Generale di C d'A. Aldo BEOLCHINI, presidente
Generale di C.d A. Umberto TURRINI, membro
Pres Sez Cons. Stato Andrea LUGO, membro
il compito di svolgere un'indagine riservata sull'attività del SIFAR nel settore dell'Ufficio Difesa («D») per quanto riguarda la sezione politica militare e sicurezza. In particolare, la Commissione doveva accertare come si fosse verificata la sparizione di documenti riservati e chiarire in quali circostanze e per quali motivi fosse avvenuta la formazione di numerosi dossiers personali di uomini politici e di altre personalità e si fosse proprio compito e i limiti di potere derivanti dalla natura, ad essa propria, di organo amministrativo straordinario che trae autorità dal mandato del Ministro.

In ordine alla scomparsa dei fascicoli la Commissione deve accertare, oltre la materiale realtà di quanto è accaduto, anche se il fatto che ha causato l'evento possa trovare giustificazione o quanto meno spiegazione in una esigenza di interesse pubblico connessa ai particolari compiti del Servizio; **ove questo non possa essere riconosciuto, subentrerà la competenza del Magistrato al quale in ogni caso spetta di vagliare la configurazione giuridica di quei fatti.** Rispetto al secondo oggetto dell'indagine invece è configurabile un limite di diverso ordine, inerente alla natura delle responsabilità che potessero risultare e che potrebbero, in ipotesi, implicare valutazioni eccedenti la competenza di un organo amministrativo. Peraltro questo limite riguarderà soltanto un aspetto eventuale e marginale dell'indagine, che nel suo principale contenuto ha carattere propriamente giuridico-amministrativo.

Il SIFAR ed in particolare il Controspionaggio è un organo di polizia che, per la singolarità dei compiti ad esso attribuiti, fruisce di una libertà d'iniziativa e di azione che non ha riscontro negli altri campi dell'Amministrazione; tuttavia costituisce pur sempre un particolare strumento dell'Amministrazione, come tale soggetto all'impero della legge e tenuto all'osservanza delle regole e dei principi del nostro ordinamento. Pertanto è possibile istituire un controllo di legittimità anche sull'opera del SIFAR e questo controllo appare tanto più necessario in quanto il Servizio, nello svolgimento della propria opera di prevenzione di azioni nocive per la sicurezza dello Stato, viene necessariamente a toccare quei beni più intimi e gelosi del cittadino, che si riassumono nel diritto della libertà individuale.

Senza dubbio non è agevole determinare in concreto il criterio per valutare la legittimità dell'azione del SIFAR nelle sue diverse manifestazioni; ma è necessario fin d'ora avvertire che tale criterio si deve poter desumere con certezza dai principi dell'ordinamento, proprio dello Stato di diritto.

2. *Esame del compito della commissione*

L'indagine affidata alla Commissione comprende in complesso due oggetti di diversa natura, perché il primo sulla sparizione dei fascicoli richiede un accertamento circoscritto a un evento determinato, per quanto oscuro, mentre il secondo, sulla formazione dei fascicoli e sull'uso delle notizie raccolte, importa necessariamente l'apprezzamento di una situazione complessa, maturata in lungo spazio di tempo per opera di numerose persone e risultate da una mole ingente di documenti. Tuttavia è evidente la connessione fra i due oggetti che formano la materia dell'accertamento, perché la sparizione dei fascicoli non si può considerare un fatto univoco, ma acquista rilevanza e significato in relazione al contenuto dei fascicoli scomparsi e nel quadro del sistema di raccolta e di utilizzazione dei documenti da parte del SIFAR.

La Commissione ha preliminarmente considerato l'ambito del proceduto alla raccolta di documentazioni su particolari vicende di politica interna

Inoltre, in relazione alla raccolta e all'uso di tali documenti, la Commissione doveva accertare se vi fossero state iniziative e attività abusive e cioè ispirate a fini estranei a quelli per i quali il Servizio è stato istituito.

La convocazione della Commissione d'inchiesta è stata preceduta e seguita da una clamorosa campagna di stampa **riportante notizie più o meno veritiere sulla sparizione di fascicoli personali di uomini politici e di generali e sul loro contenuto, nonchè riportante notizie allarmistiche circa un servizio d'intercettazione esteso su gran parte del centro di Roma.**

Il settore d'indagine della Commissione riguardava specificamente un ben determinato settore del SIFAR, ma il compito è risultato subito delicato e complesso in quanto tale branca di attività era stata assai sviluppata negli ultimi anni con la produzione di una grande mole di carteggi e di fascicoli. Inoltre, per rispondere compiutamente ai quesiti particolari sulle iniziative o attività abusive, l'indagine della Commissione ha dovuto riferirsi anche all'ambiente particolare esistente entro ed attorno al SIFAR.

3. *Attività svolta dalla commissione*

Il lavoro della Commissione è stato iniziato con l'esame dei risultati della precedente inchiesta, svolta dal Generale Comandante la Divisione Carabinieri «Podgora» Francesco BUCCHERI e dall'Ammiraglio di Divisione Eugenio HENKE Capo del SID, ordinata dal Ministro della Difesa nello scorso mese di dicembre, a carico del Generale di Brigata Carabiniere in Ausiliaria Giovanni ALLAVENA, già capo del SIFAR, per accertare le responsabilità circa la scomparsa di fascicoli e di pratiche presso gli archivi dell'Ufficio «D» e del Raggruppamento Centri C.S. di Roma.

Inoltre sono state esaminate anche le conclusioni degli accertamenti svolti nello stesso mese di dicembre a carico del Colonnello dei Carabinieri Vittorio MENEGUZZER, come ex Capo dell'Ufficio «D» e Comandante del Raggruppamento Centri C.S. di Roma, e del Maresciallo Maggiore dei CC. Carlo FAVETTA, come ex segretario del Comando Raggruppamento Centri C.S., pure in merito alla scomparsa dei suddetti documenti

Sono stati esaminati gli archivi dei due Enti in discussione, Ufficio «D» e Comando Raggruppamento Centri C.S., ed è stata sviluppata una meticolosa ed accurata analisi di numerosi documenti, riferiti ai casi concreti di maggiore importanza ai fini dell'indagine.

Sono stati interrogati n.49 ufficiali e n 18 sottufficiali che avevano ricoperto cariche, svolto attività nell'ambito del Sifar o in rapporto con esso, **come da elenco allegato N.1**; (i relativi verbali di interrogatorio rimangono agli atti come documento di particolare segretezza).

L'interrogatorio di taluni ufficiali e sottufficiali è stato reso difficile e poco redditizio per la palese riluttanza o addirittura reticenza a fornire chiarimenti e notizie concrete sull'attività svolta nell'assolvimento degli specifici incarichi.

Particolari difficoltà sono state frapposte dal Gen ALLAVENA per evitare di presentarsi alla Commissione.

Ad una prima richiesta verbale del 10 febbraio, per l'indomani mattina, l'ALLAVENA aveva chiesto un rinvio di qualche giorno perché affetto da una forma influenzale acuta Ad ulteriori inviti più categorici rispondeva con la lettera **(allegato n.2)** del 22 febbraio ricusando esplicitamente di presentarsi.

Neanche la lettera ufficiale inviata dal Presidente della Commissione in data 23 febbraio **(allegato n.3)** riusciva a muoverlo perché il 25 si dichiarava a letto ammalato. Poiché il Gen. ALLAVENA manifestamente non intendeva ottemperare al dovere di venire d'innanzi alla Commissione a fornire chiarimenti sul proprio operato **(lettera del 22 febbraio del 1967)**, che pure è all'origine della situazione di disordine e di disagio, oggetto dell'inchiesta, è stato necessario rendere quel dovere operante mediante il richiamo in servizio; (il Gen. ALLAVENA, pur essendo stato nominato Consigliere di Stato, non è stato collocato nella riserva, ma è rimasto ufficiale dell'Ausiliaria, ed in questa situazione di stato era soggetto al richiamo, secondo l'art. 55 della legge sullo Stato degli Ufficiali).

Peraltro, il Gen. ALLAVENA, appena richiamato si presentava al Comando Generale dell'Arma dei CC. con il certificato **(allegato n.4)** di uno specialista neuropsichiatrico che praticamente faceva divieto di sottoporlo alle emozioni di un interrogatorio.

È stato pertanto necessario sottoporlo ad accertamenti particolari presso l'Ospedale Militare del Celio che finalmente lo dichiarava in condizione di essere interrogato **(allegato n.5)**.

Infatti l'ufficiale negli interrogatori del 6-7-8-9- marzo è risultato nella pienezza delle sue facoltà mentali e spirituali.

SEGRETO

I PARTE

1. *Il sifar (Sid)*

Ogni Stato modernamente organizzato dispone di un Servizio Informazioni militari che agisce nell'interesse delle Forze Armate e della sicurezza (tutela del segreto militare).

In Italia, nel 1949, con l'unificazione dei tre Ministeri di Forza Armata (Esercito-Marina-Aeronautica) in un Ministero della Difesa si ritenne necessario unificare anche i relativi servizi informazioni: il S.I.M. (Esercito), il S.I.S. (Marina), il S.I.A. (Aeronautica) vennero sciolti e si creò l'organo unificato interforze denominato SIFAR (Servizio Informazioni Forze Armate) con a capo un Generale dell'Esercito proveniente dallo Stato Maggiore ed alle dipendenze dirette del Capo di S.M. della Difesa. Ciascuna Forza Armata ebbe a sua disposizione per compiti operativi ed informativi un proprio S.I.O.S. (servizio informativo, operazione e situazione).

I compiti del SIFAR furono allora così precisati:

– ricerca, raccolta, elaborazione delle notizie relative alle FF.AA. straniere ed al potenziale bellico degli Stati;

– neutralizzazione dei servizi informativi stranieri, tutela del segreto militare, difesa del potenziale bellico nazionale.

Il Servizio risultò articolato in due branche principali: offensiva e difensiva.

Nel 1956 e nel 1960 il SIFAR subisce incrementi di personale ed ha modificazioni di struttura particolari; ma la essenza dei compiti rimane la stessa nelle due fondamentali attività: offensiva e difensiva.

A quest'ultima fanno capo: l'Ufficio «D» (difesa) con i settori della Polizia Militare, della sicurezza interna, del Controspionaggio e l'USPA (quest'ultimo sorto in adempimento degli obblighi assunti con il Patto Atlantico), con il compito di applicare le norme di sicurezza in campo nazionale e NATO.

Per quanto in particolare riguarda l'Ufficio «D», settore di indagine della Commissione, esso risulta così articolato:

Ufficio «D»

1ª Sezione (polizia militare e sicurezza interna): Raggruppamento Centri C.S. Roma

2ª Sezione (Controspionaggio): Centri C.S. periferici.

Nel 1962 il Capo di S.M. della Difesa, allo scopo di maggiormente precisare i compiti ed i limiti di competenza del SIFAR e dei S.I.O.S. di Forza Armata, diramava direttive che, per quanto riguarda il SIFAR, precisano:

– dipendenza: dal Capo di S.M. della Difesa

– attribuzioni: organo nazionale cui compete la responsabilità e la direzione dell'attività informativa e controinformativa.

– Compiti:

- informativi: per le Autorità di Governo, lo S.M.D., gli SS.MM. di Forza Armata.

- controinformativi e di sicurezza: neutralizzazione dello spionaggio avversario, attività di polizia militare, misure di sicurezza nazionali e NATO.

- limiti di competenza: tra SIFAR ed i vari S.I.O.S.

Ma neanche in queste direttive vengono inequivocabilmente fissate le attribuzioni ed i compiti dell'Ufficio «D», specie per quanto si riferisce alle attività relative al campo della sicurezza interna.

In sostanza sia nella disposizione base costitutiva del SIFAR (anno 1949), sia successivamente, le funzioni del Servizio non vengono definite dall'alto chiaramente e dettagliatamente. È soltanto in disposizioni di carattere interno che troviamo l'interpretazione, data dalla Direzione del SIFAR, alle disposizioni generiche di cui sopra.

Comunque, per quanto riguarda il settore di indagine della Commissione, da questa interpretazione le attribuzioni dell'Ufficio «D» appaiono ben precisate e contenute nell'ambito delle misure necessarie per preservare la sicurezza interna, per disimpegnare compiti di polizia militare, per svolgere azioni di controspionaggio.

In particolare, per quanto riguarda la sicurezza interna e la polizia militare sono precisate, tra le altre, le seguenti attribuzioni:

– attività normativa e misure preventive di polizia militare (P.M.); esame degli ambienti interessanti la P.M.

– disertori

– brevetti, invenzioni

– controllo colombofili

– controllo attività sudditi stranieri in territorio nazionale

– congressi e riunioni internazionali

– questioni di frontiera

– situazione politica in Italia ed all'estero.

Risulta che attualmente è in preparazione per l'esame e l'approvazione del Ministro della Difesa, un documento che preciserà ordinamento ed attribuzioni dell'attuale S.I.D. in modo da evitare che si lasci un margine troppo ampio alle interpretazioni soggettive delle norme da parte degli esecutori.

2. *I fascicoli*

a) - Formazione dei fascicoli

Gli archivi del Servizio Informazioni sono formati, in massima parte, da raccoglitori di documenti che vengono denominati «pratiche» quando contengono il complesso degli atti relativi ad una determinata azione, vale a dire ad una operazione di servizio concernente un particolare oggetto, e «fascicoli» quando contengono l'insieme dei rapporti informativi e dei documenti di qualsiasi specie relativi ad una determinata persona.

I fascicoli erano in origine limitati alla **2ª Sezione dell'Ufficio «D»** (controspionaggio vero e proprio) e formati per le persone accertate pericolose o sospette, vale a dire per coloro che erano comunque indiziati di svolgere attività pericolose per la sicurezza dello Stato.

Ma nell'ambito delle specifiche attribuzioni sulla sicurezza interna, **ossia di quelle pertinenti la 1ª Sezione dello Ufficio «D»**, è stato ritenuto necessario formare dei fascicoli per quelle persone che, in qualche caso, erano venute in contatto con elementi o con ambienti sospetti, nell'esercizio di attività perfettamente lecite o nello svolgimento di compiti di interesse pubblico.

È avvenuto così che anche un certo numero di uomini politici, alcuni aventi responsabilità di governo, ha formato oggetto di indagine da parte del SIFAR.

Peraltro, finché le informazioni raccolte si possono collegare con il fine della sicurezza dello Stato, il fatto che vengano formati i fascicoli, anche per persone non sospette e

È avvenuto che uomini politici anche di governo sono finiti nei dossier

che anzi svolgono un ruolo importante nella vita nazionale, non si può considerare un fatto illecito.

Il SIFAR, dovendo provvedere ad un'azione eminentemente preventiva per garantire la sicurezza dello Stato, ha compiti più vasti e multiformi di quelli repressivi della delinquenza della polizia ordinaria; e nell'esplicazione del proprio dovere istituzionale, può ben portare la propria attenzione sui rapporti di un uomo politico con elementi ritenuti sospetti, ed esercitare così, in particolari momenti, una discreta sorve-

glianza anche su attività lecite, con risultati qualche volta protettivi anche per la persona sorvegliata.

La raccolta di notizie su di una determinata persona e la conservazione di documenti informativi non costituiscono un attentato al diritto di libertà, finché le informazioni raccolte, per la loro natura, per l'uso che ne viene fatto, per il segreto che le circonda, non possono costituire un mezzo di diffamazione o d'intimidazione.

Non è giusto assimilare la formazione dei fascicoli da parte del SIFAR alla schedatura dei pregiudicati e dei sospetti da parte della Questura; né la formazione del fascicolo si può senz'altro considerare un fatto offensivo per la persona alla quale il fascicolo si riferisce.

Senonché, diversa considerazione deve essere fatta quando muta il carattere e la dimensione del fenomeno, allorché la formazione del fascicolo per le persone non sospette non è più un fatto eccezionale, giustificato da particolari circostanze, ma viene esteso come sistema a tutti gli uomini che abbiano assunto un ruolo di qualche rilievo nella vita del Paese; quando vengono inserite nel fascicolo notizie che non hanno comprensibile relazione con la sicurezza dello Stato, ma riguardano gli aspetti più intimi e riservati della vita privata; quando per la stessa natura scandalosa delle notizie raccolte si abbia motivo di temere che i documenti informativi possano essere usati per colpire la persona, nel perseguimento di fini non chiari e comunque non coincidenti con l'interesse pubblico.

L'indagine sulla liceità dell'uso del materiale informativo non può scindersi da quella concernente la raccolta delle notizie e la natura di esse, perché è quanto mai arduo ottenere una diretta prova di un impiego scorretto o illecito dell'informazione e soltanto dalla natura delle notizie raccolte può indursi il fine che ha ispirato l'indagine. Perciò la Commissione ha compiuto un esame metodico di un numero cospicuo di fascicoli, scelti tra quelli di uomini politici di tutti i partiti, di rappresentanti del mondo economico e di altre categorie di cittadini.

b) - Proliferazione dei fascicoli

L'indagine ha portato anzitutto alla constatazione che nell'ambito della 1ª Sezione dell'Ufficio «D» l'estensione anomala della formazione dei fascicoli ha avuto luogo verso il 1959 e anzi ha assunto proporzioni allarmanti proprio in quell'anno e nell'anno successivo.

Con circolare 26 febbraio 1959 **(allegato n.6)** sono stati richiesti a tutti i Capi degli uffici periferici note biografiche e dettagliate notizie sull'attività «comunque svolta» dai Deputati e dai Senatori. Ogni Centro C.S. dovette così compiere un'indagine biografica sui parlamentari compresi nella propria giurisdizione e per ognuno di essi è stato formato un fascicolo **(si veda, ad esempio, il registro relativo ai parlamentari del Piemonte, nel quale sono indicati i numeri dei fascicoli sulle matrici delle schede biografiche).** Nel 1960 vengono raccolte le notizie biografiche relative a prelati, vescovi e sacerdoti delle varie Diocesi (come risulta dalle lettere indirizzate ai Capi degli uffici periferici dal Capo Ufficio «D»); e in tal modo altri 4.500 fascicoli di religiosi e di esponenti delle varie organizzazioni diocesane sono venuti ad ingrossare gli archivi del SIFAR **(allegato n.7)**. Nello stesso periodo risulta che è stata impartita dal Capo dell'Ufficio «D» una direttiva di metodo che ha aumentato a dismisura la proliferazione dei fascicoli. Ogni volta che nei rapporti compresi in una determinata pratica e relativi ad eventi di qualche rilievo venivano citati nomi di persone, dovevano essere formati dei nuovi fascicoli intestati a questi nominativi **(allegato n. 8)** inoltre dovevano essere fatte tante copie di quel rapporto per inserirne una in ogni fascicolo intestato al nominativo citato; ed egualmente si procedeva quando nei vari fascicoli affluivano documenti informativi relativi a nuove persone. Si è avuta così in quel periodo e negli anni successivi una espansione enorme del numero dei fascicoli, fino a giungere alle cifre odierne di circa 157.000 fascicoli, dei quali circa 34.000 **sono** dedicati ad appartenenti al mondo economico, a uomini politici e ad altre categorie d'interesse rilevante per la vita della Nazione **(allegato n. 9)**. Contemporaneamente è mutato anche il contenuto ed il carattere dei documenti informativi inseriti nei fascicoli. Le notizie infatti sono raccolte non più con specifico riferimento ad attività che possano comunque interessare la sicurezza interna dello Stato, bensì con l'evidente scopo di rappresentare tutte le manifestazioni della persona, anche quelle più intime e riservate. La nuova direttiva, che ha portato all'ampliamento dello oggetto delle indagini, appare evidente nei suoi risultati e affiora esplicita in alcune testimonianze raccolte e in alcuni documenti esaminati dalla Commissione. Il capo della 1ª Sezione dell'Ufficio «D», Ten. Col. Bianchi, ha precisato che nel 1959 il Capo dell'Ufficio impartiva la direttiva di allargare in ogni direzione l'ambito delle informazioni da fornire circa le persone per le quali erano stati formati i fascicoli, dovendo l'ufficio tendere al risultato di conoscere «tutto di tutti». Al Capo di un ufficio periferico, che aveva chiesto delucidazioni sulle nuove direttive, veniva spiegato che: «... ai fini del Servizio, per *attività* si deve intendere tutto quanto ha svolto l'interessato dalla prima giovinezza ad oggi nella vita civile, commerciale, professionale, politica, privata e in tutti gli altri campi in cui ha eventualmente operato; per *contatti*, tutti i rapporti che ha avuto, sia per amicizia personale che per motivi conseguenti all'attività suddetta, con personalità del mondo politico, economico, intellettuale e anche con persone sospette o pericolose per gli interessi nazionali». Si aggiungeva ancora: «... al Servizio interessa poter avere sempre un preciso orientamento sulle varie personalità che possono assurgere ad alte cariche pubbliche o comunque inserirsi o essere interessate nelle principali attività della vita nazionale. in qualsiasi campo» (lettera datata 13 marzo 1959). In base a queste direttive sono state raccolte metodicamente notizie sugli orientamenti politici delle persone, sui rapporti famigliari, sociali e di affari, sui proventi finanziari e sulle attività economiche.

Col materiale raccolto venivano sovente formati dei «profili», valè a dire dei succinti riassunti biografici della persona, che esprimono un apprezzamento complessivo di essa. Questi profili, qualche volta, vengono rifatti a distanza di tempo, con diverso orientamento, il che accentua il carattere arbitrario del modo di procedere dell'ufficio. Successivamente, all'incirca verso il 1960, la ricerca delle notizie si estende gradualmente anche alle particolari operazioni affaristiche di dubbia liceità, e perfino alle manifestazioni frivole; sono state ordinate ed eseguite minuziose indagini, anche con documentazione fotografica, su relazioni extra coniugali o comunque irregolari, sulla nascita di figli illegittimi, sulle consuetudini sessuali (le indagini qualche volta si estendono anche ai familiari). Nei fascicoli si rinvengono, anche non di rado, degli appunti anonimi che costituiscono documenti singolari e deplorevoli per il loro carattere insidioso. È da rilevare che l'appunto in origine reca l'indicazione della fonte, ma ad un determinato momento *viene reso anonimo* dall'ufficio, per non svelarne né la fonte né l'ufficio che lo dirama.

In calce a qualche relazione di contenuto scandalistico, si leggono, qualche volta, annotazioni a matita come questa: – «anonimo? no – atti». Però vi è anche l'annotazione: – «trattenuta copia dal Capo Servizio». **(allegato n. 10)**. In particolare è stato riferito che ogni tanto veniva disposto dal Capo Servizio che si formasse un estratto di alcune relazioni senza indicazione, neppure abbreviata o convenzionale, della fonte; di questi appunti anonimi venivano fatte più copie, delle quali una era inserita nel fascicolo, ed una o due trattenute dal Capo Servizio. Nessuna giustificazione plausibile può essere data di siffatto modo di procedere, **che legittima i più gravi sospetti sull'uso del documento informativo**. Anche i rapporti richiesti su determinate attività della persona sembrano qualche volta ispirata a un particolare intendimento. **Va ricordato il caso sintomatico di una diffusa relazione, di oltre 22 pagine, sull'attività di affari di un illustre parlamentare, frutto di una indagine prolungata e minuziosa svolta nel settembre 1963, che si concluse con una preliminare richiesta di approvazione sul contenuto della relazione stessa; il Capo del Centro C.S. periferico autore dell'indagine, chiedeva riservatamente al Capo Servizio se la relazione poteva considerarsi congrua o se avesse richiesto qualche modifica (la relazione stessa doveva poi essere consegnata al Comandante dell'Arma dei Carabinieri, che era stato Capo del Servizio qualche anno prima). (allegato n. 11). Da ciò si desume che le indagini non davano sempre garanzia di obiettività, perché qualche volta rispondevano a particolari ispirazioni. Il nuovo orientamento, che ha avuto inizio nel 1959, ha subito un sensibile peggioramento negli anni successivi. Particolarmente dal 1962 in poi si nota un afflusso sempre più ingente delle notizie scandalistiche, un aumento degli appunti anonimi, delle indagini e delle relazioni sulla vita intima delle persone.**

Talvolta per maggior rapidità e più segretezza, le indagini venivano affidate direttamente dal Capo del Sifar a speciali nuclei di «pronto intervento» senza ricorrere alla solita trafila gerarchica e burocratica dei vari Enti periferici. Da notare però che con tale sistema vengono estromessi le valutazioni e i controlli degli organi gerarchici, mentre gli stessi esecutori, sentendosi più liberi, possono essere indotti, per zelo o deferenza, a fare tutto il possibile per non deludere le aspettative del superiore, magari forzando gli apprezzamenti e le deduzioni conclusive.

c) Deviazioni.

A giudizio della Commissione, il nuovo indirizzo del particolare settore del SIFAR, che forma oggetto della presente inchiesta, affermatosi nel 1959 e sviluppatosi negli anni successivi, rappresenta una grave deviazione dai fini dell'Istituto. L'azione di polizia del SIFAR, come ogni azione di polizia dello Stato democratico, deve trovare una essenziale garanzia di legittimità nel fine che la giustifica e cioè, nella specie, nel fine della sicurezza dello Stato. Deve sussistere un collegamento fra l'operazione di servizio e lo scopo di sicurezza, al quale è preordinata e questo collegamento deve essere oggettivamente riconoscibile. Si pone con ciò in termini concreti quel sindacato di legittimità sull'attività del Servizio, di cui si è parlato nella premessa, sindacato che è imposto dai principaii essenziali del nostro ordinamento e non rappresenta affatto una remora all'azione, incompatibile con la esigenza pratica.

Giovanni Gronchi più volte citato nei documenti

Al SIFAR deve essere riconosciuto un ampio potere di apprezzamento nel valutare ciò che possa rappresentare un pericolo per la sicurezza dello Stato, ma questo non esclude che quel pericolo debba essere quanto meno indicato e assunto a motivo dell'operazione e che esso debba essere riconosciuto nel possibile attentato a quei beni e a quegli interessi che formano il patrimonio essenziale dello Stato. Altrimenti verrebbe consentito a un organo di polizia di agire ispirandosi a una ragione di Stato, determinata con criterio soggettivo, conseguenza questa manifestamente contraria ai principaii essenziali dello Stato di diritto. L'ampia discrezionalità, di cui fruisce il SIFAR, implica inevitabilmente anche un largo margine d'errore; e quindi non è censurabile il Servizio, ove abbia compiuto indagini sulla base di indizi o di sospetti, che risultino poi inconsistenti, perché ciò rientra appunto nel rischio tecnico, che può essere considerato il profilo della efficienza della legittimità Ma è indubbio che un'indagine occultante delle persone possa essere condotta senza che neppure sia ravvisabile un motivo di sicurezza. Questo elemento di direttiva sopra indicato l'essenziale criterio di legittimità quale si sarebbe dovuto seguire l'azione del SIFAR, è stato veramente smarrito. Si è detto da alcuni degli ufficiali del Servizio interrogati, che l'opera di sicurezza doveva tendere a prevenire anche genericamente eventuali, indefiniti futuri. In questo modo però si è tolto ogni limite e ogni giustificazione all'azione poliziesca e si è aperto l'adito ad ogni specie di arbitrio. Da queste premesse infatti matura la rivoltante possibilità pratica di un'azione seria e obiettiva, per cui indubbiamente il SIFAR non dovrebbe giungere ad avere una raccolta di notizie integrale della vita e delle attività di tutti i cittadini, che abbiano un ruolo di qualche rilievo nella vita nazionale, l'azione poliziesca viene allora compiuta in modo iniziative o con criteri del tutto incontrollabili e si possono creare azioni poliziesche occulte e di particolari gravemente insidiosi per i diritti dei cittadini. L'errore d'indagine nell'attività del SIFAR, che si è in un primo tempo entro limiti veramente circoscritti, ha avuto in seguito conseguenze più gravi, perché è evidente, dopo il 1960, la raccolta di notizie che abbiano potuto nuocere alla persona a cui si riferiscono e che possano quindi essere uno strumento di intimidazione.

Non soltanto sono state prevalentemente notizie lesive del decoro delle persone alle quali si riferiscono, ma si nota anche la tendenza a deformare le notizie, al fine di accentuarne il carattere sfavorevole. Nei confronti di chi è un uomo politico, che abbia avuto un ruolo di maggior rilievo nella vita nazionale, l'azione di sorveglianza del Servizio si è fatta più penetrante, avvalendosi della collaborazione di persone amministratori o consuetudine amichevole o di dipendenza, che si trovavano nelle condizioni di ricevere e di riferire con periodica assiduità confidenze, notizie e su propositi concernenti la politica interna e di partito, giudizi, apprezzamenti su uomini e su fatti, liberamente espressi in ambiente ritenuto intimo. In questo modo di procedere si è raccolgiere le notizie, in maniera qualunque riferimento alla sicurezza interna, assume i caratteri di odioso spionaggio. **Da quanto si è facile desumere lo scopo quale tendeva il nuovo orientamento del SIFAR in questo particolare settore. Si voleva, oltre un materiale informativo interesse particolare per determinate situazioni contingenti, poter esibire come strumento di pressione nei confronti di determini più influenti.**

È sintomatico che questo materiale informativo possa risultare più gravemente offensivo per il fine scandalistico, che viene inserito nel normale fascicolo, ma era conservato in una raccolta personale custodita gelosamente dal Capo Servizio. Nel corso delle indagini la Commissione è venuta a conoscenza della formazione, nell'autunno del 1962, di una quarantina di fascicoli speciali con copertina gialla (superfascicoli gialli), riguardanti persone di speciale importanza, formati con elementi acquisiti dal nucleo di «pronto intervento» e portati direttamente al Capo Servizio; e dal controllo dei 4 fascicoli rimasti (gli altri trentasei risultano mancanti) è potuto rilevare che in essi erano racchiuse note contenenti notizie particolarmente lesive e a provocare lo scandalo.

La deviazione del Servizio rilevata da questa descrizione nel suo aspetto più grave, in quanto rappresenta una causa, quanto meno potenziale di inquinamento della contestazione politica, che è alla base dell'ordi